

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

90.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	1321
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (<i>Approvato dal Senato</i>) (3503)	1321
PRESIDENTE	1321, 1323
SARTI ARMANDO	1322
SPAVENTA LUIGI	1322, 1324
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1324

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Garzia è sostituito dal deputato Vietti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (Approvato dal Senato) (3503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136», già approvato dal Senato nella seduta del 17 giugno 1982.

Ricordo che su questo provvedimento nella seduta del 6 ottobre scorso si è svolta la discussione sulle linee generali con gli interventi degli onorevoli Spaventa, Minervini, Bernardini e Sarti. Ritengo, per-

La seduta comincia alle 9,45.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

tanto, che potremmo procedere rapidamente all'approvazione di questo provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato, anche perché eventuali modificazioni apportate in questa sede non potranno in alcun modo essere esaminate dall'altro ramo del Parlamento, data la situazione che è a tutti nota.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonché dagli enti indicati dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da società che richiedono la quotazione in borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge e l'eccedenza conseguita deve essere destinata esclusivamente ad investimenti, da effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in beni strumentali ammortizzabili.

L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216.

Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci.

Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione.

In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione.

LUIGI SPAVENTA. Voterò a favore dell'articolo 1 per un duplice ordine di ragioni. Innanzi tutto, perché questo provvedimento, pur essendo agevolativo, non comporta alcun aggravio per l'erario, dal momento che le plusvalenze cui dà luogo non producono perdite di gettito.

Tuttavia, la ragione più importante per la quale voterò a favore è che questo articolo 1 - e mi esprimerò diversamente sull'articolo 3 - contribuisce alla formazione di fondi di investimento con capitali che altrimenti provocherebbero un rigonfiamento del mercato azionario in presenza di un listino bloccato e rischierebbero di determinare un boom speculativo che poi si sgonfierebbe rapidamente.

ARMANDO SARTI. Quando discutemmo, in una precedente seduta, di questo argomento, il collega Bernardini aveva chiesto - a proposito non soltanto di questo, ma anche di tutti gli altri provvedimenti che avevamo esaminato - che il Governo facesse un quadro preciso delle agevolazioni che sarebbero derivate al settore e sul-

l'entità del minor gettito che esse avrebbero determinato.

Desidero ricordare al Presidente ed ai colleghi che, anche a ragione della situazione e che si era determinata a seguito della lunga discussione sulla Visentini-bis, si è escluso l'aumento del livello dei prestiti ai soci delle cooperative in relazione ad una ipotetica, paventata riduzione del gettito fiscale. Devo dire che non vi fu in proposito una grande riflessione: si trattava di una ipotesi di gettito che non si perdeva, ma che potenzialmente non si sarebbe determinato. Ricordo questo punto solo come elemento di collegamento.

La seconda osservazione che volevo fare è che sono valide le ragioni poste da Spaventa; però c'è da rilevare che ogni volta diciamo che il provvedimento costituisce un atto strategico, o di grande portata per la borsa, mentre poi, come è accaduto nelle ultime settimane, notiamo che l'andamento della borsa è schizofrenico. Abbiamo avuto una caduta giovedì e venerdì, ed una ripresa ieri, con un forte balzo in avanti. Io non voglio fare raffronti, ma la differenza tra la nostra e le borse degli altri paesi, europei o extraeuropei, è grandissima: da noi, molto spesso, il fattore speculativo è dominante: non ci si riferisce ad elementi di ordine economico, a ragioni oggettive.

Queste sono le perplessità che abbiamo in relazione a questo provvedimento, anche se devo dire che, come sempre, siamo pronti a non ostacolare: così abbiamo fatto anche a proposito della Visentini-bis e dei fondi comuni. Desideriamo portare sempre un contributo costruttivo, anche se per questo non ci sottraiamo alla necessità di rilevare la mancanza di valutazioni critiche da parte del Governo, che si limita, come in questo caso, a provvedimenti sporadici, che non si ricollegano ad obiettivi più generali, di largo respiro, che possano avviare un processo nuovo per le nostre borse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1986.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Le società le cui azioni sono già quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su istanza alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi indicati per ciascuna categoria di società alle successive lettere a), b), c) e d) del presente comma, debbono provvedere al conferimento dell'incarico a una società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla data della pubblicazione dell'albo di cui all'articolo 18:

a) un anno, per le società finanziarie e per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;

b) due anni, per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi di lire;

c) tre anni, per le rimanenti società;

d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del capitale sociale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stato conferito l'incarico.

In caso di prima ammissione alla quotazione di borsa, fino alla scadenza del termine di cui al punto *d*) del primo comma, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, la negoziazione delle azioni può avere inizio anche se l'incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito.

Nel caso in cui una società con azioni quotate in borsa sia divenuta società finanziaria successivamente alla data prevista al punto *a*) del primo comma, detto incarico deve essere conferito contestualmente alla deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo e l'obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo ».

Gli onorevoli Minervini e Spaventa hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3 (3. 1).

LUIGI SPAVENTA. Quella contenuta nell'articolo 3 è materia estranea a questo provvedimento, come già abbiamo avuto modo di rilevare. Con il collega Minervini avevamo quindi proposto questo emendamento soppressivo, che ora ritiriamo semplicemente a motivo dei tempi. Deprechiamo tuttavia che nel provvedimento in esame sia stata inserita questa materia estranea, ed a nostro avviso non favorevole ad una corretta disciplina degli adempimenti cui devono essere sottoposte le società per azioni.

Mi asterrò pertanto dalla votazione su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò diret-

tamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 » (3503).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Antonellis, Azzaro, Bernardini, Borgoglio, Conchiglia Calasso, D'Alema, de Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Giura Longo, Gottardo, Laganà, Mazzarrino, Merolli, Patria, Pavone, Pierino, Rubbi Emilio, Sarti, Seppia, Spaventa, Toni, Usellini e Vietti.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA